

1

1980  
2016



Dispositivo pubblicato in udienza con contestuale motivazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
2° Sezione Lavoro

nella persona del giudice Alessandro NUNZIATA, all' udienza del 1-3-2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 1° grado iscritta al n.3286-15 RGAC, vertente

TRA

, rappresentato e difeso dagli avv.ti

ricorrente

E

, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall' avv. Maddalena Boffoli

resistente

CONCLUSIONI

Come da ricorso introduttivo e comparsa di risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente non si ritiene di acquisire copia cartacea della visura prodotta in CD sub.2 da parte resistente (arg. da Cass.9526-10).

Alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.) il giudice ha infatti il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l' impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (v. Cass.23976-04, Cass.20265-

Op

05). E la parte resistente non ha illustrato in comparsa di risposta lo scopo della produzione in esame.

Sussiste la giurisdizione del giudice adito per le assorbenti considerazioni che seguono.

Una società può definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti, e cioè: 1) che il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

Il 4° comma dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'art.1 comma 2° statuisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici "non economici" nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

La giurisdizione amministrativa è strettamente connessa all'esercizio od al mancato esercizio del potere amministrativo. Ciò che è essenziale per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi per l'assunzione del personale è la riconducibilità dell'atto all'esercizio di pubblici poteri.

Tale circostanza non risulta essere presente nel caso in esame. La società resistente è una società per azioni che svolge, ai fini che qui interessano, attività di trasporto pubblico; non svolge invece, funzioni riconducibili ad un pubblico potere. Si tratta di una società a diritto privato con capitale interamente di

proprietà comunale, che non rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all' art.1 citato.

L' adozione di criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, ed imparzialità, a norma dell' art.18 DL n.112-08, convertito con modificazioni nella L.133-08, non incide sull' assetto della giurisdizione come fissato dal D.Lvo n.165-01, atteso che la suddetta disposizione non attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie che possono sorgere in occasione di procedure di selezione poste in essere da società a partecipazione pubblica. In particolare, l' obbligo di adottare detti criteri e modalità si inserisce pur sempre nell' agire "iure privatorum" della società senza comportare esercizio di pubblica potestà e senza incidere sulla giurisdizione.

In conclusione la società resistente, società per azioni di diritto privato soggetta a regole privatistiche, non è equiparabile, ai fini della giurisdizione, ad una pubblica amministrazione, non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata con capitali pubblici e di essere soggetta a varie forme di controllo e di indirizzo pubblico. Deve pertanto escludersi che rientri nell' ambito della giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente l' assunzione di personale da parte della società stessa ai fini dell' instaurazione di rapporti di lavoro di diritto privato (v. CdS n.2794-15).

La domanda è infondata.

Con verbale di accordo del 22-1-2014 la società resistente e le OOSS hanno pattuito, tra l' altro, al punto 3), di avviare una selezione per la costituzione di un bacino di 350 operatori di esercizio con contratto a tempo determinato al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale di guida coerentemente con le esigenze organizzative e produttive, prevedendo, come requisito preferenziale per l' inserimento in detto bacino, l' avere già svolto servizio sulle linee , come avvenuto per la parte ricorrente.

La società, pertanto, si è obbligata esclusivamente ad inserire nel bando detto requisito preferenziale e non anche ad escludere da tale requisito coloro che hanno svolto analoga attività di trasporto, sebbene non sulle linee . E rientra nella discrezionalità della datore di lavoro valutare se tale attività sia idonea, come quella già svolta sulle proprie linee, a soddisfare le esigenze organizzative e produttive dell' azienda, esigenze poste a fondamento della previsione di cui allo stesso punto 3) insieme al miglioramento delle condizioni di lavoro del personale di guida.

Ne consegue che nessuna violazione del suddetto accordo sindacale può essere ravvisata nel successivo bando di selezione, allorchè

è stata prevista, tra i requisiti preferenziali, l' esperienza negli anni 2012, 2013 e 2011, come operatore di esercizio / autista con esperienza alla guida nel settore trasporto passeggeri, con ogni tipologia contrattuale; e quindi senza limitazione alla sola esperienza sulle linee . Il requisito preferenziale pattuito in sede di accordo sindacale è stato infatti inserito nel bando, sebbene nell' ambito di una più ampia previsione, comprensiva anche di coloro che hanno espletato la stessa attività su linee diverse da quelle . La valutazione operata dal datore di lavoro in sede di bando, peraltro, non è di certo manifestamente illogica, atteso che, al contrario, non si ravvisano elementi significativi per operare un diverso trattamento tra coloro che hanno svolto analoghe attività di autista solo in ragione delle linee di trasporto coperte.

La parte ricorrente, in ricorso, con riferimento alla risposta n.41 del test psico-attitudinale, si è limitata, del tutto genericamente, ad allegare che la soluzione non era coerente con la logica del quesito, difforme da quella da lui indicata, precisando che questa riguardava l' individuazione di figura mancante, ma senza nulla aggiungere in ordine al contenuto delle logiche poste a confronto. Con riferimento alla risposta n.45 la parte ha allegato che quella individuata non era la sola risposta logica corretta.

Ebbene, nell' ambito di selezione del personale, il tipo prove a cui sottoporre i candidati e l' individuazione della risposta corretta, con riferimento a test psico-attitudinale, rientrano nell' ampia discrezionalità del datore di lavoro e-o dei soggetti da lui incaricati della selezione stessa. Il giudice non può quindi sostituirsi a questi nel valutare l' idoneità del tipo di prove prescelte allo scopo e-o la correttezza dell' una o dell' altra risposta, essendo il suo sindacato limitato, sotto il profilo in esame, all' osservanza delle regole stabilite dal bando e di quelle generali di correttezza e buona fede. Tale osservanza è assicurata dalla individuazione di prove che siano coerenti con le responsabilità proprie del profilo di autista nel settore di trasporto passeggeri e di risposte al test psico-attitudinale che non siano manifestamente irragionevoli e che siano comunque predeterminate, e quindi uguali per tutti i candidati fin dall' inizio e non scelte successivamente all' esito delle risposte da loro fornite.

E' a carico del dipendente l' onere di allegare e provare, sotto il profilo in esame, la sussistenza di una manifesta irragionevolezza e-o illogicità dell' operato dell' azienda o dei soggetti incaricati e-o l' assenza di predeterminazione delle risposte.

Ebbene va osservato, in maniera assorbente, che, anche se la parte ricorrente avesse esattamente risposto esattamente agli unici due quesiti specificamente contestati (il n.41 ed il n.45) comunque non avrebbe raggiunto la soglia richiesta per l' acquisizione della idoneità.

5

Il bando di selezione prevede infatti a tal fine, per il test psico-attitudinale, l'ottenimento di punteggio pari o superiore a 60/100. Lo stesso lavoratore evidenzia in ricorso che le domande a cui rispondere erano sessanta. Ne consegue che solo coloro che hanno risposto esattamente al 60% delle sessanta domande, e cioè a 36 domande, raggiungono il punteggio richiesto.

Ebbene, sempre dal ricorso si evince che il lavoratore ha risposto esattamente a non più di 30 domande, sicchè, anche aggiungendo l'allegata risposta esatta ai due quesiti contestati, avrebbe tutt'al più raggiunto il punteggio di 32 risposte corrette, dunque inferiore a quello di 36 risposte corrette richiesto per l'idoneità.

Infine la parte ricorrente non ha fornito elementi, come avrebbe dovuto a norma dell'art.2697 cc, nel senso che le modalità adottate per l'identificazione dei partecipanti alla selezione, mediante abbinamento tra elaborato ed esecutore, non solo siano state inidonee allo scopo, come meramente allegato in ricorso, ma abbiano anche effettivamente provocato delle erronee identificazioni dei candidati; tantomeno ha fornito elementi nel senso che tali erronee identificazioni, ove sussistenti, abbiano avuto ripercussioni sulla sua specifica posizione, provocando la sua esclusione dalla selezione a beneficio di altri candidati.

In mancanza del punteggio richiesto per l'ottenimento della idoneità in prima fase alla stregua del bando - punteggio questo peraltro tale da giustificare nel caso in esame soltanto una pretesa risarcitoria - la domanda deve essere integralmente rigettata.

Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ivi compresa l'infondatezza della eccezione di carenza di giurisdizione, le relative spese, liquidate per l'intero a norma del DM n.55-14 come in dispositivo anche in considerazione del valore della causa (studio controversia euro 3.100, fase introduttiva euro 1.100, fase istruttoria-trattazione euro 1.000, fase decisoria 1.500), vanno poste per un mezzo a carico della parte ricorrente e vanno dichiarate compensate per la residua parte.

P.Q.M.

rigetta la domanda;

condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente un mezzo delle spese processuali, che liquida, per l'intero, in euro 6.700, oltre oneri di legge;

dichiara compensate le spese processuali per la restante parte.

Roma, 1-3-2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
depositato in Cancelleria



Roma, il 01/03/2016  
IL CANCELLIERE  
Grazia Bernavenga

Il Giudice

*Corrado Munnio*